

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOROS, VILLA RUGGERO, MARTINA MICHELE,
CHIATANTE, CORONA GIACOMO, SCALIA, AZIMONTI

Presentata il 17 febbraio 1961

**Benefici agli impiegati civili dello Stato, mutilati ed
invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tante sono le proposte di legge che si intitolano a favore degli invalidi di guerra, ma non tutte hanno trovato pratica e legittima attuazione.

A favore degli impiegati appartenenti alle carriere direttive, direttive-speciali ed alle carriere di concetto che rivestono la qualifica di invalido, è tempo che sia attribuito il dovuto riconoscimento.

Pertanto, giustamente, si lamenta l'incresciosa situazione nella quale i predetti impiegati ristagnano da anni in attesa di un provvedimento che, adottando un principio di giustizia distributiva, trovi anche fondamento sostanziale nella legislazione, superando finalmente ogni retorica verbale ed ogni formale e generico elogio.

Alcune facilitazioni per gli invalidi di guerra sono state disposte con il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, solamente a favore delle carriere esecutive e del personale ausiliario.

Mentre si eleva un plauso a tali norme, non si può dimenticare che esistono invalidi alle dipendenze della stessa pubblica Amministrazione, nei ruoli delle carriere direttive e di concetto, ai quali non deve certo farsi torto di aver acquistato un titolo di studio

che li porti in carriere superiori, mediante concorsi e con responsabilità ben diverse e maggiori.

Com'è noto, nelle varie provvidenze finora adottate non si è mai distinta, come sarebbe stato necessario, la qualità di invalido di guerra da quella di combattente, distinzione moralmente indispensabile e dalla quale non possono scaturire che distinti effetti giuridici, giustificati da profonde ragioni equitative, morali e civili.

Per questa mancata distinzione nell'applicare, fino ad oggi, in sede di promozioni, la percentuale riservata agli ex combattenti, gli invalidi, in numero molto minore, si sono visti superare dalla maggioranza dei combattenti, giovani e giovanissimi e freschi anche di ammissione alle carriere con retrodatazione ed effetti giuridici tali da porli nei primissimi posti dei ruoli ordinari.

A tal riguardo giova il ricordare che alcune recenti disposizioni legislative hanno consentito le promozioni al grado superiore, prescindendo dall'anzianità minima richiesta dal vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con tali norme, gli anziani, invalidi di guerra, hanno subito un ulteriore disagio ed una grave ingiustizia per quanto concerne l'avanzamento in car-

riera e si sono visti superare, in breve tempo anche da giovanissimi che, in difetto di età, per assimilazione ai combattenti, sono ritenuti tali.

Da quanto precede risulta esplicito lo scopo della presente proposta di legge che necessita soltanto di brevi delucidazioni.

Con l'articolo 1 si propone la concessione delle promozioni in soprannumero degli invalidi di guerra con diritto alla pensione a vita al fine di consentire ai più meritevoli di migliorare nella carriera senza segnare il passo per anni ed anni a causa degli insufficienti organici e per i motivi avanti menzionati.

Con l'articolo 2 si dispone che l'anzianità minima prevista dalle norme in vigore, per le varie promozioni, deve essere la stessa anche per gli invalidi di guerra, e, siccome la legge solo ora viene emanata, si prevede il riconoscimento della decorrenza alla data di raggiungimento di tale minimo di legge.

Viene così precisata la specifica aderenza alle norme già dettate dallo stato giuridico in relazione alle disposizioni sulle promozioni.

Con l'articolo 3 si precisa che il meccanismo del riassorbimento del soprannumero prevede il sistema adottato in ogni altro ana-

logo provvedimento i cui effetti di applicazione, fino ad oggi, non hanno dato motivo di rilievo alcuno.

Con l'articolo 4 si considera l'onere finanziario affatto rilevante per il modesto numero degli impiegati, i quali verrebbero a beneficiare della legge, e non occorre dilungarsi sulla norma che già risulta consolidata con provvedimenti di legge analoghi, già attuati, e che ripetono ogni loro giustificazione dalla superiore esigenza umana, morale e sociale di corrispondere adeguato trattamento economico ai funzionari meritevoli di transitare al grado superiore e che non hanno potuto, fino ad ora, conseguire il meritato riconoscimento per cause indipendenti dalla propria volontà.

D'altra parte, l'onere di bilancio deve essere irrilevante, poiché, a causa degli scatti di stipendio già conseguiti, il trattamento economico del grado iniziale superiore non sarà, ovviamente, di molto maggiore di quello attualmente in godimento.

Donde la presente proposta di legge che, nella sua ispirazione perequatrice, intende soddisfare alle legittime aspirazioni dei funzionari mutilati ed invalidi di guerra attraverso lo strumento della promozione in soprannumero e senza lesioni di interessi altrui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di mutilato ed invalido di guerra con diritto di pensione a vita e che siano inquadrati nei ruoli organici delle carriere direttive o equiparate e delle carriere di concetto è concessa la promozione, anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, al grado immediatamente superiore a quello rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Le promozioni, conseguite in applicazione del precedente articolo, vengono conferite, con decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di compimento dell'anzianità minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento al grado superiore.

I promossi in soprannumero saranno collocati nei rispettivi ruoli dopo l'ultimo, in ordine dei posti, già iscritto con uguale decorrenza.

ART. 3.

In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti ai posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio al grado superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio, previsti negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.